

Per quanto sopra occorre una lettera del Ministro che, rispondendo alla nostra istanza, chiarisca che:

...La segnaletica è il cardine essenziale della mobilità, essendo fonte di responsabilità per gli utenti e per l'Amministrazione la quale ha, inoltre, obblighi ed oneri per la relativa apposizione e manutenzione.

Il legislatore ha disposto, in particolare, che il retro del segnale stradale verticale riporti serigrafati i dati inerenti *il marchio della ditta che ha fornito e fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione, il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta che ha fabbricato il segnale, l'ente proprietario della strada, gli estremi dell'ordinanza d'apposizione.*

Allorquando il retro del segnale stradale verticale vede l'apposizione d'adesivi anziché la serigrafia dei dati (come previsto ai punti d/e, comma 1, dell'art. 194 del Regolamento d'Attuazione del Codice della Strada) è parimenti in violazione di legge. ...

AVVISI DI VIOLAZIONE E RICORSI

In molte città la prima contestazione d'infrazione avviene con **modulo non previsto dal Codice della Strada** creando problemi agli utenti della strada in quanto redatto in modo sommario e non utile per proporre un ricorso che eviti gli oneri di una notifica.

È chiaro che l'utilizzo di modulistica *non prevista* dal Codice della Strada crea maggiori oneri ed inficia la ratio del legislatore che ha

inteso, con il nuovo Codice della Strada, evitare al cittadino di trovarsi (come nel passato recente) davanti a moduli diversi secondo il comune ove viene ad essere contravvenzionato con relativa difficoltà a produrre un ricorso.

Per quanto sopra occorre una lettera del Ministro che, rispondendo alla nostra istanza, chiarisca che:

... Le contestazioni fatte in assenza del proprietario devono essere redatte sul modulo d'Accertamento Verbale previsto dal Codice della Strada.

Il ricorso inviato dal contravvenzionato, a fronte di detto modulo, esclude l'azione di notifica e deve essere trasmesso al Prefetto.

La fotocopia dell'ordinanza istitutiva del divieto, se richiesta, deve essere inviata tempestivamente e gratuitamente al contravvenzionato per consentire la predisposizione del ricorso.

È compito del Comando Polizia Municipale trasmettere il ricorso inviato dal contravvenzionato all'Autorità competente, comunicando al contravvenzionato la data ed il numero di protocollo ed inviando fotocopia delle eventuali controdeduzioni allegate.

È compito del Comando Polizia Municipale trasmettere all'Autorità competente eventuali integrazioni al ricorso inviate successivamente a cura del contravvenzionato. ...